

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 31 agosto 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

<b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>		<b>LEGGE REGIONALE 4 giugno 2019, n. 29.</b>	
LEGGE REGIONALE 27 giugno 2019, n. 8.		<b>Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005.</b> (19R00263)..... <i>Pag.</i> 10	
<b>Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali).</b> (19R00271)..... <i>Pag.</i> 1		LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 31.	
LEGGE REGIONALE 2 luglio 2019, n. 9.		<b>Proroga del termine massimo di durata del Commissario del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32-quater della legge regionale n. 82/2015.</b> (19R00264) ... <i>Pag.</i> 12	
<b>Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.</b> (19R00272)..... <i>Pag.</i> 2		LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 32.	
<b>REGIONE TOSCANA</b>		<b>Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016.</b> (19R00265) .. <i>Pag.</i> 13	
LEGGE REGIONALE 4 giugno 2019, n. 28.		<b>REGIONE SICILIA</b>	
<b>Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.</b> (19R00262)..... <i>Pag.</i> 8		LEGGE 21 maggio 2019, n. 7.	
		<b>Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.</b> (19R00254)..... <i>Pag.</i> 14	





## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2019, n. 8.

**Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - 204 del 27 giugno 2019)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 14  
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) le parole «entro l'ultimo giorno del trimestre in cui» sono sostituite da «entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello in cui».

2. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente «6-bis) L'atto convenzionale di cui al comma 6 definisce altresì i criteri generali con cui il Servizio competente in materia di territorio e ambiente mette a disposizione dei cittadini i dati da rendere accessibili della Regione».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 15  
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Dopo la lettera *l*) dell'art. 15 è aggiunta la seguente:  
«*l bis*) gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 16  
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Determinazione dell'imposta*). — 1. L'imposta è determinata in riferimento:

*a*) al peso massimo dell'aeromobile al decollo (*Max Take-Off Weight - MTOW*);

*b*) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (*International civil aviation organization*), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli 3 e 4 dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato «annesso».

2. Ai sensi del comma 1, l'IRESA si applica, nel caso di voli diurni, nelle seguenti misure:

*a*) per gli aeromobili con propulsione ad elica 0,42 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, fatta eccezione per gli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso per i quali si applica la tariffa di 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;

*b*) per gli aeromobili con propulsione a getto la tariffa è differenziata a seconda delle due classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera *b*):

1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 3 dell'annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;

2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo 4 dell'annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo;


*c*) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 3 e 4 dell'annesso, tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

3. Nel caso di voli notturni l'imposta è determinata nella misura di euro 0,50 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

4. L'imposta prevista per gli aeromobili come individuati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2, tenuto conto delle peculiarità urbanistiche delle aree prospicienti i singoli aeroporti, è ridotta del novanta per cento per gli aeromobili che decollano e del trenta per cento per gli aerei che atterrano, sia in periodo diurno che notturno, verso aree residenziali ricadenti nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale «A», «B» e «C», come definite dall'art. 6 del decreto 31 ottobre 1997 del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), sottese dalla perpendicolare di testa dell'asse della pista e caratterizzate, ognuna di esse, da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro.

5. Nelle more dell'adozione della disciplina prevista dall'art. 14, comma 6, e della stipula della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).».

6. Con successivo atto della Giunta saranno individuate le zone di sorvolo degli intorni aeroportuali, caratterizzate da una densità abitativa non superiore a centocinquanta abitanti per ettaro, al fine di applicare le riduzioni d'imposta dell'IRESA, di cui al comma 4. Nelle more dell'individuazione di tali zone, l'imposta si paga interamente, per quanto previsto dal comma 2.».



## Art. 4.

*Modifiche all'art. 18  
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2012 le parole «in misura pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con delibera di Giunta da adottarsi annualmente.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 sono inseriti i seguenti:  
«1-bis. Con delibera della Giunta, previo parere della commissione assembleare competente, sono individuati i soggetti destinatari del riparto delle risorse di cui al comma 1 e i criteri in attuazione delle finalità di completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e di eventuale indennizzo per i residenti nelle zone interessate, in base ai quali gli stessi soggetti provvederanno all'utilizzo delle risorse stesse.

1-ter. Con la stessa delibera di cui al comma 1-bis la regione stabilisce le modalità con cui effettuare il monitoraggio e la verifica delle misure adottate dai destinatari delle risorse.

1-quater. Con cadenza biennale la Giunta regionale presenta una relazione alle competenti commissioni assembleari in merito all'attuazione del titolo III della presente legge, con particolare riferimento al gettito derivante dall'IRESA e all'utilizzo delle risorse del presente articolo.».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 20  
della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2012 le parole «dal 1° luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.».

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 giugno 2019

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00271

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 2019, n. 9.

**Disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - 210 del 2 luglio 2019*)

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

*Capo I*

PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.


*Finalità e principi*

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, garantisce e facilita l'accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva alle prestazioni e ai servizi socio-sanitari appropriati. Promuove altresì le politiche e le misure per la loro inclusione sociale.

2. Ai fini della presente legge, per persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva si intendono, rispettivamente: le persone definite dall'art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti); le persone definite dall'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche); le persone affette da ipoacusia che, non rientrando nelle definizioni precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

3. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 6 dello Statuto regionale, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge la Regione persegue le finalità di cui al comma 1, attraverso il sostegno, anche economico, ad iniziative per:

a) l'attuazione del diritto di tutte le persone di cui al comma 1 all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle relazioni sociali, alla libera comunicazio-



ne interpersonale, al lavoro, alle informazioni, ai servizi pubblici e privati, alle istituzioni e alle attività culturali ed educativo-formative;

b) il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio, anche attraverso i servizi di interpretariato o altre modalità di comunicazione atte a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale;

c) l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e dei fattori e delle cause di possibile emarginazione;

d) l'acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione e l'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico;

e) la diffusione e l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito medico, linguistico, pedagogico, didattico, sociologico, psicologico e neuropsicologico, con riferimento alle più recenti innovazioni tecnologiche mediche, diagnostiche, protesiche ed abilitative finalizzate all'acquisizione della lingua verbale, nonché la diffusione di ogni tecnica e tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi pubblici e privati.

4. La Regione dà attuazione altresì ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 9, 21 e 24, in materia, rispettivamente, di accessibilità, mediazione e interpretariato, ricorso alle comunicazioni migliorative ed alternative e riconoscimento della lingua dei segni, qualificazione degli insegnanti e diritto all'istruzione.

#### Art. 2.

##### *Principio di libera scelta e sua attuazione*

1. La Regione ispira i suoi interventi al principio della libera scelta delle persone di cui all'art. 1, comma 1, nonché delle loro famiglie qualora siano minori, in merito alle modalità di comunicazione, agli ausili e agli strumenti da utilizzare per il superamento dei deficit di comunicazione o per la riduzione delle condizioni di svantaggio sociale.

2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione promuove e tutela l'utilizzo della LIS e della LIST e le riconosce come mezzo di comunicazione. La Regione promuove parimenti la conoscenza, la diffusione e l'accessibilità degli strumenti tecnologici, ausili, impianti e servizi utili ad assicurare il superamento dei deficit di comunicazione, l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione, sostenendo in particolare i sistemi di sottotitolazione, i servizi di interpretariato in LIS e LIST e ogni altro strumento atto a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale delle persone di cui all'art. 1, comma 1.

3. La Regione promuove le azioni positive utili affinché nessuna delle persone di cui all'art. 1, comma 1, possa essere discriminata per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della lingua verbale, della LIS, della LIST o dei diversi ausili e mezzi di sostegno alla comunicazione, in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

#### Capo II

##### RETE, PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI REGIONALI PER LE DISABILITÀ UDITIVE

#### Art. 3.

##### *Prestazioni e linee guida per l'identificazione precoce della sordità, della sordocecità e dei deficit uditivi e l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale*

1. La Regione assicura le prestazioni sanitarie specifiche, preventive e protesiche previste per le diverse categorie di persone indicate all'art. 1, comma 1, dai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Giunta regionale, avvalendosi a tale fine del supporto tecnico del Tavolo regionale per le disabilità uditive di cui all'art. 4, definisce con proprio atto le linee guida per le aziende unità sanitarie locali (aziende USL), ai fini della definizione e attuazione da parte delle aziende stesse dello screening uditivo neonatale nonché dei percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale per le persone affette da sordità, sordocecità o ipoacusia, in modo da assicurare su tutto il territorio regionale l'adeguato svolgimento dei servizi e delle attività, in attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, la Regione opera per assicurare a tutte le persone con diagnosi di sordità, sordocecità e ipoacusia, nonché alle loro famiglie, l'accesso a servizi e interventi di informazione, sostegno psicologico o pedagogico, diagnosi e cura, attraverso il percorso diagnostico, clinico e di continuità assistenziale, definito e attuato dalle aziende USL ai sensi dell'art. 6. In particolare, le linee guida regionali mirano ad assicurare la completezza dell'informazione fornita da parte del personale sanitario, nella fase di diagnosi precoce delle disabilità uditive, in merito all'abilitazione verbale precoce, ai possibili interventi protesici ed abilitativi precoci per favorire il normale sviluppo linguistico, cognitivo e relazionale, alle modalità di comunicazione, compreso l'apprendimento della LIS e della LIST, agli interventi logopedici e ad altri servizi per l'abilitazione linguistica orale e scritta, ai percorsi educativi e ad ogni altro intervento utile per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, in attuazione del principio di libera scelta di cui all'art. 2.



4. Ciascuna azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale nell'ambito delle linee guida di cui al comma 2, tenuto conto dei protocolli clinici condivisi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), definiti dal Tavolo regionale.

5. Le aziende sanitarie definiscono gli interventi formativi necessari per l'adeguamento delle competenze del personale coinvolto nell'attuazione dei percorsi di cui al comma 4, nell'ambito delle proposte formative di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), definite dal Tavolo regionale.

#### Art. 4.

##### *Tavolo regionale per le disabilità uditive*

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e disciplina il funzionamento del Tavolo regionale per le disabilità uditive (di seguito Tavolo regionale) composto dai referenti aziendali dei Team aziendali per le disabilità uditive, di cui all'art. 6, dai referenti dei servizi regionali competenti, nonché da audiologi, foniatristi e otorinolaringoiatri individuati sulla base di criteri fissati dalla Giunta stessa, con i seguenti compiti:

a) supportare tecnicamente la Giunta regionale nella definizione delle linee guida di cui all'art. 3 e accompagnare l'attività della Rete regionale per le disabilità uditive, di cui all'art. 5;

b) definire i protocolli clinici condivisi per l'attuazione dello screening uditivo neonatale e per l'adozione di percorsi aziendali clinico-organizzativi e di continuità assistenziale del paziente con sordità, sordocecità o ipoacusia, nelle loro diverse fasi, dalla diagnosi precoce al trattamento e riabilitazione;

c) definire i criteri per l'appropriata adozione delle diverse tipologie di protesi, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche e dei servizi di logopedia e di supporto all'acquisizione della lingua verbale e scritta, appropriati alle specifiche esigenze di ogni utente;

d) definire i requisiti di accreditamento per le strutture di audiologia, foniatristica e otorinolaringoiatria, che compongono la Rete regionale per le disabilità uditive, di cui all'art. 5, e che sono deputate all'adempimento delle funzioni specialistiche nelle diverse tappe del percorso clinico e di continuità assistenziale;

e) elaborare proposte di specifica formazione per le diverse figure professionali coinvolte nel percorso clinico e di continuità assistenziale, nonché nei team aziendali per le disabilità uditive, di cui all'art. 6;

f) contribuire per quanto di propria competenza al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, secondo le modalità di cui all'art. 12;

g) confrontarsi con le associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all'art. 1, comma 1 e loro federazioni regionali, prima di assumere deliberazioni inerenti i punti a), b), c) e in ogni caso almeno semestralmente, al fine di monitorare l'attuazione e la qualità del percorso regionale.

2. La partecipazione al Tavolo regionale non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.

#### Art. 5.

##### *Rete regionale per le disabilità uditive*

1. La Giunta regionale con proprio atto istituisce e definisce i compiti e le modalità di funzionamento della Rete regionale per le disabilità uditive, di cui fanno parte, per ogni azienda USL, o per ogni territorio provinciale nel caso in cui l'azienda USL ricomprenda più province, almeno una struttura di audiologia, foniatristica e otorinolaringoiatria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

2. Ciascuna struttura di audiologia, foniatristica e otorinolaringoiatria di cui al comma 1, in attuazione dei protocolli definiti dal Tavolo regionale di cui all'art. 4, effettua l'appropriata diagnosi di disabilità uditiva e provvede all'eventuale invio a un centro specialistico, oltre che alla segnalazione al team aziendale per le disabilità uditive di cui all'art. 6, per la presa in carico congiunta e l'attuazione del percorso di continuità assistenziale di cui all'art. 6, comma 2.

#### Art. 6.

##### *Team aziendali per le disabilità uditive e percorsi clinico-organizzativi e di continuità assistenziale*

1. Ogni azienda USL della Regione si dota di un team aziendale per le disabilità uditive (di seguito TADU), che opera come team multidisciplinare coinvolgendo le diverse professionalità, mediche e non, attive nei percorsi diagnostici, clinici, assistenziali, riabilitativi e di logopedia, allo scopo di integrare al meglio gli interventi terapeutici e riabilitativi e assicurare la continuità assistenziale e l'interfaccia adeguata dei servizi sanitari con i servizi sociali, scolastici e del lavoro.

2. Ogni azienda USL definisce i propri percorsi clinico-organizzativi e un percorso aziendale di continuità assistenziale della persona con sordità, sordocecità o ipoacusia, allo scopo di garantire efficaci modalità di comunicazione e coordinamento tra i diversi servizi e professionisti coinvolti, con particolare riguardo alla fase di prima comunicazione alla famiglia della diagnosi e di presa in carico di un nuovo caso di disabilità uditiva. La continuità assistenziale per bambini e adulti è garantita dalle aziende USL favorendo la comunicazione e la collaborazione fra i servizi ospedalieri e di diagnosi, i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, gli specialisti audiologi, foniatristi e otorinolaringoiatri, i logopedisti e, per i minori, l'unità operativa aziendale di neuropsichiatria per l'infanzia.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI E INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO E L'INCLUSIONE SOCIALE

#### Art. 7.

##### *Accessibilità ai servizi di informazione e comunicazione sociale e ai servizi pubblici o di pubblica utilità*

1. La Regione favorisce l'accesso delle persone di cui all'art. 1, comma 1, ai servizi di informazione e comunicazione sociale, nonché ai servizi pubblici o di pubblica utilità. In particolare, promuove e sostiene azioni positive per:

a) la sensibilizzazione diffusa degli operatori pubblici e privati dell'informazione, della comunicazione e della cultura, finalizzata all'adozione delle tecnologie



per la sottotitolazione dei programmi televisivi e cinematografici, degli spettacoli pubblici e degli eventi sociali e culturali basati sulla comunicazione verbale, nonché all'adozione della traduzione simultanea in LIS e, ove possibile e appropriato, in LIST;

b) l'adozione delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera a) per favorire l'accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici, allo scopo di assicurare sul proprio territorio l'effettività dell'esercizio dei diritti di cittadinanza, anche attraverso il sostegno operativo ed economico all'azione delle organizzazioni che associano e rappresentano le persone di cui all'art. 1, comma 1 o le loro famiglie se minori;

c) il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali. A tale scopo la Regione può promuovere, anche attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), convenzioni con le emittenti pubbliche e private locali e regionali e con le associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), per la produzione ed emissione di telegiornali e programmi informativi dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS.

d) lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l'accesso e la comunicazione verso i servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Devono ispirarsi al principio di accessibilità di cui al comma 1:

a) le campagne pubblicitarie istituzionali promosse o patrocinate dalla Regione;

b) le pagine e i portali internet di pubblica utilità regionali o finanziati con risorse regionali;

c) la realizzazione di congressi, seminari o altri eventi pubblici organizzati o finanziati dalla Regione, ai quali sia prevista la partecipazione delle persone di cui all'art. 1, comma 1.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) utilizza nei propri spazi ed edifici dotazioni tecnologiche e comunicative volte ad eliminare le barriere alla comprensione e alla comunicazione, promuovendo nei rapporti tra i cittadini e i propri uffici e servizi l'adozione di metodologie di comunicazione accessibili e inclusive;

b) garantisce l'accessibilità dei propri servizi di emergenza e pronto intervento, ed in particolare degli avvisi relativi a dichiarazioni di stato di emergenza o di allarme per eventi eccezionali, mediante l'adozione di servizi di interpretariato LIS o l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili per smartphone, tablet e analoghi dispositivi.

4. Per verificare l'adeguatezza degli interventi di cui al comma 3, la Regione consulta regolarmente le associazioni e le loro federazioni regionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), nonché, ove opportuno, le associazioni costituite ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) rappresentative di professionisti dell'interpretariato in lingua dei segni o in altre modalità di comunicazione.

## Art. 8.

### *Sostegno e inclusione scolastica e lavorativa*

1. La Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10), promuove unitamente agli enti locali gli interventi e i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale. La Regione valorizza altresì le iniziative volte a promuovere un modello di scuola accogliente che favorisca la crescita personale ed educativa di tutti gli studenti che condividono il percorso scolastico con gli allievi sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, promuovendo la cultura dell'inclusione sociale nelle scuole e in tutta la comunità educante.

2. In particolare la Regione può sostenere, anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e con gli atenei operanti nel territorio regionale, azioni positive che favoriscono la presenza e l'integrazione dei servizi logopedici e di abilitazione linguistica orale e scritta presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato LIS e LIST, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale, sistemi di sottotitolazione e di scrittura veloce, o l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o didattico idoneo a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Le azioni di cui al presente comma sono realizzate coordinandosi con l'attività svolta dal Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), istituito presso ogni ufficio scolastico regionale dall'art. 15 della legge n. 104 del 1992.

3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dal Capo III, Sezione III, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), promuove e sostiene azioni specifiche volte a garantire le pari opportunità e la piena accessibilità ai luoghi di lavoro, nonché l'adeguamento tecnologico e organizzativo di questi ultimi, al fine di favorire il diritto al lavoro e l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone di cui all'art. 1, comma 1, in particolare attraverso misure volte alla stabilizzazione nel lavoro dipendente o all'avviamento ed al consolidamento di attività autonome.

4. La Regione promuove inoltre l'adeguamento, ai fini della piena accessibilità, dei servizi per l'impiego dell'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'art. 52 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), nonché l'accessibilità dei servizi e percorsi di formazione professionale regionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale) e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto



l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), anche attraverso l'attivazione di servizi di interpretariato in LIS e LIST e di sottotitolazione.

5. Per le finalità e gli interventi di cui al presente articolo, la Regione si avvale inoltre delle indicazioni provenienti dalle associazioni di rilevanza regionale delle persone di cui all'art. 1, comma 1, e loro federazioni regionali.

#### Art. 9.

##### *Accesso alle attività culturali, sportive e del tempo libero*

1. La Regione, attraverso l'interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sottotitolate, video-guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea, promuove per le persone di cui all'art. 1, comma 1:

a) la piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e la fruizione di eventi culturali;

b) il turismo accessibile, la pratica sportiva e motoria, in particolare dei minori e degli anziani, e la partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi di particolare valore sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene azioni positive e progetti sviluppati dalle organizzazioni che associano le persone sorde o ne rappresentano le istanze, ai fini della facilitazione della partecipazione delle persone di cui all'art. 1, comma 1, ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto mutuo aiuto. Promuove e sostiene altresì le azioni e i progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di accesso, comunicazione e partecipazione attiva delle persone di cui all'art. 1, comma 1.

#### Art. 10.

##### *Servizi e strumenti per la promozione dell'inclusione sociale e l'abbattimento dei fattori di possibile emarginazione*

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, nonché di ausili informatici utili alle persone di cui all'art. 1, comma 1, al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

2. La Regione promuove e sostiene altresì azioni positive finalizzate all'adeguamento di sale e spazi pubblici per l'accoglienza dell'interpretariato, all'installazione negli stessi di impianti di amplificazione ad induzione magnetica, infrarossi od onde radio per impianti acustici o cocleari, nonché finalizzate alla diffusione dei servizi di sottotitolazione, riconoscimento vocale e scrittura veloce, o all'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura organizzativa idonea a favorire la partecipazione ad eventi pubblici delle persone di cui all'art. 1, comma 1.

3. La Regione promuove l'accessibilità ai mezzi del sistema di trasporto pubblico regionale, favorendo l'utilizzo di soluzioni tecniche e di forme di comunicazione e informazione adeguate alle esigenze delle persone di cui all'art. 1, comma 1.

4. La Regione, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 12 del 2003, sentite le associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), nonché le associazioni costituite ai sensi della legge n. 4 del 2013 rappresentative dei professionisti dell'interpretariato in lingua dei segni o in altre modalità di comunicazione, definisce gli standard formativi e le certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, di cui all'art. 9 della legge n. 104 del 1992, e all'art. 5 della legge regionale n. 29 del 1997, con particolare riferimento alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e di assistente alla comunicazione, nonché di altre professionalità operanti in ambiente scolastico o domiciliare a favore dell'inclusione sociale, scolastica e professionale delle persone di cui all'art. 1, comma 1 o di persone con altre tipologie di disabilità comunicativa.

#### Capo IV

##### NORME PER L'ATTUAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE


#### Art. 11.

##### *Modalità di attuazione*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, adotta uno o più atti per l'attuazione della presente legge. In particolare, per sostenere le azioni di cui agli articoli 7 comma 1, 8 comma 2, 9 comma 2 e 10 comma 2, individua la tipologia delle attività e degli interventi da realizzare, nonché le tipologie di soggetti, pubblici e privati, che possono candidarsi alla loro realizzazione. Sono privilegiate le iniziative promosse o realizzate anche in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni delle persone di cui all'art. 1, comma 1, che siano articolate in progetti ed interventi misurabili ed efficaci per l'utenza e che ne soddisfino le esigenze di autonomia.

2. Ove sia prevista la concessione di vantaggi economici, la Giunta individua altresì, preventivamente, i criteri, le modalità e le procedure da osservare, le condizioni, gli impegni e gli obblighi discendenti dal rapporto di concessione, nonché le verifiche sul loro adempimento.

3. Al fine di migliorare il coordinamento delle politiche regionali, l'attuazione della presente legge è effettuata, ove possibile e conveniente, nell'ambito dell'organizzazione e degli strumenti previsti dalla vigente legislazione di settore. In particolare, ai rapporti con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge quadro sul volontaria-





to. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) e di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).

4. Le procedure di selezione dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità ed economicità.

5. La Regione favorisce la tutela delle esigenze delle persone di cui all'art. 1, comma 1, nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. A tal fine promuove la diffusione e l'impiego di buone pratiche nella definizione dell'oggetto delle prestazioni e dei servizi, e nell'individuazione di criteri di valutazione pertinenti che premiano l'adozione di metodologie o strumenti comunicativi accessibili e inclusivi.

#### Art. 12.

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti e gli impatti prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sui risultati raggiunti dalla presente legge, con particolare riferimento:

a) al monitoraggio della distribuzione territoriale nella regione Emilia-Romagna delle persone di cui all'art. 1, comma 1, con riferimenti specifici anche alle attività di prevenzione, screening, diagnosi, trattamento, riabilitazione e alle attività e ai risultati conseguiti dalla Rete regionale per le disabilità uditive, dai TADU di cui all'art. 6, e dal Tavolo regionale di cui all'art. 4;

b) al sostegno e all'inclusione nei percorsi di istruzione pubblica e paritaria, nei percorsi del sistema di formazione professionale e alta formazione regionale, nonché nei percorsi degli atenei operanti nel territorio regionale;

c) alla piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale e alla fruizione di eventi culturali, alla pratica di attività sportive, in particolare dei minori, e alla partecipazione a manifestazioni ed eventi ricreativi;

d) alla diffusione di strumenti e soluzioni tecniche, utili per superare o ridurre le condizioni di svantaggio comunicativo, con particolare riguardo ai bisogni dell'età evolutiva e delle persone con pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali;

e) alla definizione degli standard formativi e delle certificazioni relative al personale addetto ai servizi di aiuto personale dei cittadini con grave difficoltà di comunicazione connessa a deficienza uditiva, con riferimento particolare alle figure di interprete in lingua dei segni italiana, interprete in lingua dei segni italiana tattile e assistente alla comunicazione.

3. La relazione riferisce sull'ammontare delle risorse stanziare ed erogate con indicazione dei beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati conseguiti.

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata della presente legge anche attraverso il coinvolgimento, nell'elaborazione della relazione di cui al comma 2, dei cittadini interessati e dei diversi soggetti che prendono parte all'attuazione della legge stessa. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano operativamente per la migliore valutazione della presente legge.

#### *Capo V*

##### ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 13.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1997.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate per la legge regionale n. 2 del 2003 nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglie - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo - e con gli ulteriori fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021 (legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

(*Omissis*).

Bologna, 2 luglio 2019

BONACCINI

19R00272



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2019, n. 28.

**Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 giugno 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto per il quale, all'art. 4, comma 1, la regione persegue fra le finalità principali:

il diritto al lavoro e il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro (lettera *a*);

il diritto alla salute (lettera *c*);

la tutela dell'ambiente (lettera *l*);

la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico (lettera *m*);

la realizzazione del principio di buona amministrazione a tutti i livelli (lettera *z*).

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera *a*), e 2, comma 1, lettere *s*) e *t*) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione

alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti);

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Nel corso della IX e della X legislatura regionale e quindi dal 2010, in attuazione dei programmi regionali di sviluppo, sono state sviluppate molteplici azioni nei temi della sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, delle produzioni agroalimentari e promozione della legalità;

2. In particolare, sono stati sottoscritti protocolli ed accordi con gli uffici giudiziari toscani, varie amministrazioni pubbliche del sistema regionale e anche, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e forze dell'ordine in tema di:

*a*) redazione di un rapporto annuale sugli incidenti sul lavoro in Toscana che unisca la «situazione nei vari ambiti e settori di attività» alle «proposte di intervento immediate e di medio - lungo periodo per promuovere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali»;

*b*) tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro a Prato a seguito della tragedia del Macrolotto di Prato;

*c*) tutela e sicurezza del lavoro nelle cave a seguito di incidenti sul lavoro negli agri marmiferi;


*d*) tutela e sicurezza del lavoro per i porti di Carrara, Livorno e Piombino;

*e*) tutela della qualità della produzione agroalimentare in Toscana per prevenire e reprimere le frodi;

*f*) progetti pilota ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 38/2001 con la finalità di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico che, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale, attuano interventi per il verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale o di rilevante esposizione ad attività criminose;

*g*) funzionalità della giustizia mediante la presentazione di progetti che prevedano il rafforzamento della componente amministrativa degli uffici giudiziari;

3. Tali accordi hanno visto la collaborazione tra i vari soggetti coinvolti non solo nella individuazione, ma anche nella attuazione dei relativi interventi mediante la



costituzione di organismi paritetici e informali come forma stabile di collaborazione e cooperazione aggiuntiva e complementare rispetto alle forme di coordinamento previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007;

4. Le politiche messe in campo hanno prodotto risultati significativi e si sono dimostrate utili anche come modalità innovativa di lavoro;

5. Il metodo intrapreso ha rafforzato l'efficacia degli interventi grazie anche all'impegno dei soggetti privati, come le associazioni datoriali e sindacali, che hanno prestato la loro opera senza alcuna remunerazione;

6. Quindi, un insieme di impegni su tematiche che strutturano e rafforzano l'identità di azione dell'amministrazione e di tutta la Regione Toscana, che è importante salvaguardare ed aprire a nuovi sviluppi, nell'ambito delle competenze regionali ed in attuazione degli atti di programmazione;

Approva la presente legge:

#### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità*

1. La presente legge ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati che, in collaborazione, individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale con particolare riferimento a:

- a) sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) diritto alla salute sia dei cittadini, sia del consumatore mediante la salvaguardia della produzione agroalimentare toscana;
- c) tutela dell'ambiente;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

2. I soggetti rilevanti ai fini della presente legge sono:

a) tra i soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni con competenze nelle materie di cui al comma 1, compresa la salvaguardia della legalità mediante il coinvolgimento delle forze dell'ordine, degli uffici giudiziari, sia inquirenti, sia giudicanti;

b) tra i soggetti privati, i soggetti associativi che hanno nelle finalità statutarie la salvaguardia dei valori e lo sviluppo di azioni nelle medesime materie, comprese le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.

3. La collaborazione avviene mediante la sottoscrizione di accordi anche su materie diverse da quelle di cui al comma 1 e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze legislative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione regionali di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), nonché nel rispetto delle competenze, anche territoriali, di ciascuno degli aderenti.

#### Art. 2.

##### *Cabina di regia e tavoli tecnici*

1. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 3, prevedono la costituzione di forme stabili di consultazione per la definizione e l'attuazione delle politiche condivise.

2. Di norma sono costituiti, con partecipazione a titolo gratuito:

- a) una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti o loro delegati;
- b) tavoli tecnici, anche a composizione variabile, dove siedono dirigenti o funzionari di ciascuno degli aderenti.

3. La cabina di regia elabora indirizzi e ne controlla periodicamente l'attuazione.

4. I tavoli tecnici definiscono ed implementano le azioni per l'attuazione degli indirizzi della cabina di regia.

5. Gli accordi regolano il funzionamento della cabina di regia e dei tavoli tecnici.

#### Art. 3.

##### *Programma annuale e monitoraggio*

1. Gli accordi ai sensi della presente legge prevedono di norma:

- a) un programma annuale di attività e il relativo controllo per periodi almeno semestrali, nell'ambito degli indirizzi della cabina di regia di cui all'art. 2, comma 3;
- b) la redazione di rapporti periodici sulle attività intraprese tra le funzioni dei tavoli tecnici di cui all'art. 2, comma 4.

2. Gli accordi possono dettagliare i compiti della cabina di regia e dei tavoli tecnici, nonché i contenuti dei documenti di cui al comma 1.

#### Art. 4.

##### *Personale*

1. Nell'ambito degli accordi di cui alla presente legge, per rafforzare l'operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la regione può:

- a) distaccare proprio personale;
- b) dare indirizzi ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), agli enti del servizio sanitario regionale per il distacco di proprio personale;
- c) assegnare a tali uffici giovani del servizio civile ai sensi e nell'ambito delle procedure di cui alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale).

2. L'assegnazione di cui al comma 1, lettere a e b, avviene mediante:

- a) l'adesione volontaria a bandi;
- b) per periodi di tempo definiti e rinnovabili;
- c) con oneri a carico dell'ente di provenienza.



## Art. 5.

*Relazione al Consiglio regionale*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte mediante gli accordi di cui alla presente legge.

2. Il Consiglio regionale può elaborare indirizzi per le attività da intraprendere nell'anno successivo.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2019

ROSSI

*(Omissis).***19R00262**

LEGGE REGIONALE 4 giugno 2019, n. 29.

**Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 giugno 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).

Considerato quanto segue:

1. L'art. 1, comma 805, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007») ha previsto per il triennio 2007 - 2008 - 2009 l'istituzione di un fondo per il cofinanziamento dei progetti attuati

vi del piano sanitario nazionale, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali. La lettera a) del comma 806 dello stesso art. 1 ha previsto specifiche risorse per la sperimentazione del modello assistenziale case della salute;

2. Col decreto del Ministro della salute 10 luglio 2007 (Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano), sono state emanate linee guida rivolte per l'accesso al cofinanziamento ai fini della sperimentazione progettuale delle case della salute quali strutture polivalenti in grado di erogare prestazioni socio-sanitarie integrate ai cittadini in uno stesso spazio fisico;

3. A seguito della succitata normativa nazionale, la Regione Toscana ha presentato, per il triennio 2008 - 2010, progetti al Ministero della salute e adottato una serie di deliberazioni aventi ad oggetto la regolamentazione del modello assistenziale della casa della salute, sino a giungere alla deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 117, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo alle aziende sanitarie sulle case della salute;


4. Il servizio sanitario regionale si è posto, nel tempo, l'obiettivo di creare una rete integrata di servizi sanitari e sociali, anche attraverso nuove modalità organizzative, finalizzata a massimizzare il livello dell'integrazione socio-sanitaria, promuovere l'uso appropriato dei servizi, investire nelle risorse umane e nella qualità dei servizi erogati;

5. Nell'ambito delle cure primarie, il medico di medicina generale riveste un ruolo centrale in quanto, attraverso l'integrazione con altre professionalità del territorio quali il medico di continuità assistenziale e lo specialista ambulatoriale, concorre a determinare lo sviluppo di forme di assistenza primaria in grado di rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini;

6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 - 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 9 1, prevede la riorganizzazione della rete delle cure primarie, garantendo capillarità, visibilità e capacità di presa in carico anche attraverso l'innovazione tecnologica, la multidisciplinarietà e l'integrazione con la specialistica ospedaliera, anche attraverso l'ulteriore implementazione delle case della salute;

7. La casa della salute rappresenta un modello di sanità territoriale attraverso cui i cittadini possono disporre, nell'ambito della zona-distretto, di una struttura polivalente quale punto di riferimento certo per la presa in carico della domanda di salute e di cura, la continuità assistenziale e, attraverso la sinergia con le istituzioni locali e gli attori sociali del territorio, per una più efficace garanzia dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria;

8. All'interno della zona-distretto la casa della salute rappresenta già un nodo di una rete integrata e omogenea di servizi dove si stabiliscono interdipendenze, si sviluppano sinergie e si realizza la piena responsabilizzazione di tutti gli operatori. La casa della salute intende valorizzare la comunità locale facilitando i percorsi e i rapporti tra i servizi e i cittadini, per restituire alla popolazione



una visione unitaria del problema salute come diritto di ogni cittadino ma anche quale interesse dell'intera collettività; un luogo dove i servizi sociali e sanitari si riorientano passando da una cultura dell'attesa a una della promozione e della proattività;

9. In questo senso, la casa della salute deve rappresentare un modello di assistenza integrata in cui far interagire le competenze del medico di famiglia, degli specialisti e delle altre figure sanitarie e sociali con il paziente, con l'obiettivo di costruire un livello elevato di responsabilità di quest'ultimo all'interno di una collaborazione condivisa;

10. È pertanto opportuno che la casa della salute, superata la fase di avvio, sia disciplinata a livello legislativo quale struttura polivalente, nell'ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.

Approva la presente legge:

#### Art. 1.

*Case della salute. Inserimento del capo III-ter nel titolo V della legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo il capo III-bis del titolo V della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è inserito il seguente: «Capo III-ter - Case della salute».

#### Art. 2.

*Casa della salute: definizione. Inserimento dell'art. 71-vicies semel nella legge regionale n. 40/2005*

1. Nel capo III-ter del titolo V dopo l'art. 71-vicies della legge regionale n. 40/2005, è inserito il seguente:

«Art. 71-vicies semel (*Casa della salute: definizione*). — 1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell'ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell'organizzazione del servizio sanitario regionale.

2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l'analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.».

#### Art. 3.

*Finalità. Inserimento dell'art. 71-vicies bis nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 71-vicies semel della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-vicies bis (*Finalità*). — 1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona.

2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell'ambito di specifiche progettualità.».

#### Art. 4.

*Obiettivi. Inserimento dell'art. 71-vicies ter nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 71-vicies bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-vicies ter (*Obiettivi*). — 1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi: a) l'equità nell'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali; b) l'organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale; c) l'integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute; d) la valorizzazione dell'attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l'integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa; e) la partecipazione attiva degli operatori dell'assistenza sociale, dell'educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.».


#### Art. 5.

*Forme della partecipazione. Inserimento dell'art. 71-vicies quater nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 71-vicies ter della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-vicies quater (*Forme della partecipazione*). — 1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.

2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 71-vicies quinquies in conformità alle previsioni dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1192, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto.».



## Art. 6.

*Indirizzi. Inserimento dell'art. 71-vicies quinquies nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 71-vicies quater della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 71-vicies quinquies (*Indirizzi*). — 1. La giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2019, n. 29 (Le case della salute. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005), la giunta regionale procede alla revisione dei venti indirizzi sulle case della salute.»

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00263

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 31.

**Proroga del termine massimo di durata del Commissario del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32-quater della legge regionale n. 82/2015.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 14 giugno 2019*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'art. 36;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, l'art. 32-quater;

Considerato che:

1. Con la legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di

stabilità per l'anno 2016» relative alla seconda variazione al bilancio 2016), è stato disposto lo scioglimento degli organi del consorzio per la Zona industriale Apuana e il commissariamento dello stesso;

2. Con il decreto del Presidente della giunta regionale 16 dicembre 2016, n. 178, si è provveduto alla nomina del commissario del consorzio per la Zona industriale Apuana il cui incarico è stato più volte prorogato fino all'attuale termine massimo di novecentodieci giorni dalla nomina;

3. Con la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2018, n. 41, è stata approvata una proposta di legge per la riorganizzazione del consorzio;

4. Nelle more dell'approvazione della sopraccitata proposta di legge da parte del Consiglio regionale, si rende necessario modificare l'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015 prorogando ulteriormente la durata dell'incarico del commissario fino a un massimo di millequarantasette giorni dalla nomina, (31 ottobre 2019), al fine di assicurare la continuità della gestione nel passaggio al nuovo assetto organizzativo del consorzio per la Zona industriale Apuana;

5. In considerazione dell'imminenza della scadenza dell'incarico del Commissario, prevista in data 16 giugno 2019, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Proroga del termine massimo di durata del commissario del consorzio per la Zona industriale Apuana. Modifiche all'art. 32-quater della legge regionale n. 82/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 32-quater della legge regionale 28 novembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), la parola: «novecentodieci» è sostituita dalla seguente: «millequarantasette».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 giugno 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00264



LEGGE REGIONALE 14 giugno 2019, n. 32.

**Disposizioni in materia di cabina di regia, locazioni turistiche e corsi ed esami per guida turistica. Modifiche alla l.r. 86/2016.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 29, del 17 giugno 2019)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *n)*, *o)* e *z)*, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e in particolare gli articoli 14, 70 e 159-bis;

Considerato che:

1. L'art. 14 della l.r. 86/2016 individua i membri della cabina di regia del turismo, organo consultivo della Giunta regionale. Al comma 2, lettera *e)*, la norma individua i membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo, utilizzando l'espressione «associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative». Il tribunale amministrativo regionale Toscana, con sentenza 11/2019, ha interpretato la norma in senso restrittivo, come riferita alle sole associazioni che rappresentano una specifica tipologia di imprese turistiche. È opportuno, pertanto, riformulare la norma in modo che contenga tutte le associazioni che rappresentano complessivamente, oppure settorialmente, le tipologie di impresa che afferiscono al turismo; la riformulazione comporta anche un'opportuna estensione della rappresentanza alle professioni turistiche e, considerato l'ampliamento della platea degli interessi rappresentati, l'aumento da quattro a sei dei membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo;

2. In materia di locazioni turistiche, l'art. 70, comma 6, lettera *b)*, della l.r. 86/2016 prevede una sanzione amministrativa non solo in caso di omissione della comunicazione, ma anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera incompleta. Poiché la comunicazione è effettuata telematicamente con modalità di compilazione guidate e progressive, la fattispecie dell'incompleta comunicazione non ha più motivo di essere contemplata dalla norma;

3. L'art. 159-bis della l.r. 86/2016 ha disposto la sospensione dei corsi di formazione per guida turistica

e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2019. Poiché ad oggi non è stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione, si ritiene opportuno prorogare la sospensione dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione fino al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale;

4. In considerazione del termine di sospensione, previsto dall'art. 159-bis della l.r. 86/2016, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Cabina di regia.  
Modifiche all'art. 14 della l.r. 86/2016*

1. La lettera *e)* del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), è sostituita dalla seguente:

«*e)* sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;».

Art. 2.

*Locazioni turistiche.  
Modifiche all'art. 70 della l.r. 86/2016*

1. Alla lettera *b)* del comma 6 dell'art. 70 della l.r. 86/2016 le parole: «incompleta od» sono soppresse.

Art. 3.

*Disposizioni transitorie e finali.  
Modifiche all'art. 159-bis della l.r. 86/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 159-bis della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:

«1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. La sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall'art. 58 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale")».



## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 giugno 2019

ROSSI

(*Omissis*).

19R00265

## REGIONE SICILIA

LEGGE 21 maggio 2019, n. 7.

**Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.**

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 23 del 23 maggio 2019*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa della regione, degli enti, istituti ed aziende dipendenti dalla regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficienza, di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge

si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi.

2. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

3. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

## Art. 2.

*Tempi di conclusione del procedimento*

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.


2. Nei casi in cui le leggi od i regolamenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4 non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'art. 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

4. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'art. 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei ed, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti istituzionali delle singole amministrazioni.

6. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disci-





plina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. Il termine di conclusione del procedimento può, altresì, essere sospeso dall'amministrazione procedente, per un periodo non superiore a cinque giorni, nel caso in cui debba procedere all'audizione personale di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).

7. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

8. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle *performance* delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. In caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito al dirigente apicale della struttura in cui è inserito l'ufficio preposto all'emanazione del provvedimento o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella *homepage*, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo ed a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 10. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 55-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

10. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui ai commi 3 e 4, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

11. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. Le sentenze passate in

giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

#### Art. 3.

##### *Motivazione del provvedimento*

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### TITOLO II

#### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### Art. 4.

##### *Unità organizzative responsabili del procedimento*

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le amministrazioni di cui all'art. 1 sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.


2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

#### Art. 5.

##### *Responsabile del procedimento*

1. Allorquando l'unità organizzativa, individuata ai sensi dell'art. 4, è responsabile sia dell'istruttoria sia dell'adozione del provvedimento finale, il dirigente della medesima unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla unità organizzativa.

2. Quando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi dell'art. 4 ad un'unità organizzativa diversa da quella responsabile per l'adozione del provvedimento fi-



nale, il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'art. 7 direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, del personale addetto all'unità.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del soggetto che cura l'istruttoria sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 9 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

4. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

5. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in relazione agli atti di competenza ed alle materie trattate dall'unità organizzativa.

#### Art. 6.

##### *Conflitto di interessi e obbligo di astensione*

1. Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione a decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o di organizzazioni con cui egli, od il coniuge, abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Sull'astensione decide il dirigente generale del Dipartimento regionale presso cui il dirigente presta servizio ovvero il dirigente preposto all'unità al quale il funzionario è addetto.

#### Art. 7.

##### *Compiti del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento:

*a)* valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

*b)* accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee od incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

*c)* propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 17;

*d)* cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine cronologico, con le seguenti deroghe:

*a)* sono esaminati con carattere di priorità gli atti in relazione ai quali il provvedimento dell'amministrazione interessata deve essere reso nell'ambito di conferenza di servizi;

*b)* può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative che sono riferite ad aree di crisi nelle zone periferiche urbane e nelle aree di sviluppo, come già individuate dalla normativa vigente o da atti di programmazione o pianificazione, o che rivestano carattere di particolare specificità ed innovazione o di assoluta rilevanza per lo sviluppo economico o sociale del territorio regionale a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del Dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento. Con cadenza semestrale ciascun Dipartimento regionale relaziona alla giunta regionale in merito alle autorizzazioni rese nonché in merito alle deroghe determinate ai sensi del presente comma;

*c)* può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative ricadenti in aree di crisi a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del Dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento;

*d)* può essere riconosciuto carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei a seguito di motivata determinazione del dirigente generale del Dipartimento regionale competente, da assumersi anche su proposta del dirigente responsabile della struttura organizzativa preposta al provvedimento.

3. Le suddette priorità non possono incidere in alcun modo sui tempi di conclusione del procedimento predefiniti dall'amministrazione o, in mancanza, dalla legge. L'amministrazione procedente è tenuta a comunicare agli interessati in procedimenti già pendenti la priorità riconosciuta ad altro procedimento ai sensi del comma 2.


4. Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilità dell'attività svolta dal responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità.

5. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono determinate le modalità in ordine alla tenuta ed alla conservazione del fascicolo istruttorio favorendo prioritariamente l'utilizzo di supporti digitali.

#### Art. 8.

##### *Fase decisoria*

1. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito



dopo la definizione del procedimento. Nei casi di cui al comma 2 il dirigente, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, e comunque almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari e di una relazione istruttoria all'unità responsabile per l'adozione del provvedimento finale.

2. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.

3. Le strutture amministrative regionali assicurano l'attuazione delle disposizioni di legge regionale e l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti con immediatezza e, comunque, entro i termini eventualmente disposti dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei termini connessi all'emanazione di un atto previsto da legge regionale, se non sussistono giustificati motivi connessi all'impossibilità oggettiva della sua emanazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e deve essere in ogni caso valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato collegato alla *performance* individuale dei dirigenti responsabili.

4. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.

5. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

### TITOLO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 9.

##### *Comunicazione di avvio del procedimento*

1. L'amministrazione comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 10.

##### *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché eventualmente l'indicazione del funzionario che cura l'istruttoria;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

#### Art. 11.

##### *Intervento nel procedimento*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

#### Art. 12.

##### *Diritti dei partecipanti al procedimento*

1. I soggetti cui all'art. 9 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 11 hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) all'audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale l'amministrazione ha l'obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.



## Art. 13.

*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali ed ai procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

## Art. 14.

*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro interessati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

6. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

## Art. 15.

*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

## Art. 16.

*Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione*

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione.

## TITOLO IV

## SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA


## Art. 17.

*Conferenze di servizi*

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'art. 18 o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a distinti atti di assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza dei servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni competenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata di uno studio di fattibilità, può indire una conferenza pre-



liminare finalizzata ad indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art. 18, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 18, comma 7, e 19 ed, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerto, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'art. 19. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale, di cui all'art. 23, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento, di cui all'art. 25, comma 1 del medesimo decreto legislativo. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o da enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite.

#### Art. 18.

##### *Conferenza semplificata*

1. La conferenza decisoria di cui all'art. 17, comma 2, si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente, entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine, l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni ed ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, comunque non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta non determina la sospensione né l'interruzione del termine di cui alla lettera c);


c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge od i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'art. 19, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro ed analitico e specificano se sono relative ad un vincolo normativo ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 20, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i priva-



ti e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione precedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione precedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera *d*), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione precedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione precedente può, altresì, procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato. In tal caso, la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera *d*) del comma 2.

#### Art. 19.

##### *Conferenza simultanea*

1. La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera *d*), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non regionali, le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente della Regione, ovvero, ove si tratti di uffici periferici, dal dirigente del relativo ufficio territoriale della regione. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni regionali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'art. 21, comma 1, prima della conclusione dei

lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna amministrazione regionale e locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutti gli enti ed organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo nonché l'eventuale partecipazione di questi ultimi ai lavori della conferenza.

6. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 20, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

#### Art. 20.

##### *Decisione della conferenza di servizi*

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione precedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui al comma 3 dell'art. 19, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini.


3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 21 e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

#### Art. 21.

##### *Rimedi per le amministrazioni dissenzienti*

1. Se il motivato dissenso di cui all'art. 18, comma 3, è espresso da un'amministrazione regionale o locale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, quest'ultima ha facoltà di proporre opposizione alla giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

2. La giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e



delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.

3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla giunta regionale. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione della giunta regionale successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Qualora la giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La giunta regionale ha facoltà di accogliere parzialmente l'opposizione, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.

#### Art. 22.

##### *Accordi fra pubbliche amministrazioni*

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 14, commi 2 e 3.

3. Resta fermo il rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea e quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come recepito dall'art. 24, comma 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

#### Art. 23.

##### *Attività consultiva*

1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, l'organo consultivo è tenuto a dare immediata comunicazione all'amministrazione richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato

esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi della regione predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

7. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni dello stesso.

8. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti di cui all'art. 2, comma 8.

9. Resta fermo quanto previsto dall'art. 215 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.


#### Art. 24.

##### *Valutazioni tecniche*

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero, previo apposito accordo di cui all'art. 22, ad istituti universitari.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.



## Art. 25.

*Autocertificazione*

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

## Art. 26.

*Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni*

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione ed indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'art. 10 essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 27, comma 7, e 29, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell'ufficio competente.

## Art. 27.

*Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA*

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingen-

te complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli Assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell'attività di competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.

5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

8. La sospensione dell'attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.





9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.

10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 28.

##### *Concentrazione dei regimi amministrativi*

1. Qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione ai sensi dell'art. 27 siano necessarie altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica segnalazione all'amministrazione competente. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

2. L'amministrazione che riceve la segnalazione la trasmette alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art. 27, commi 7 e 10, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.

3. In caso di accertata carenza di tali requisiti o presupposti, ove sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione che ha ricevuto la segnalazione prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.

4. La sospensione dell'attività è disposta con atto motivato, con riferimento esclusivamente alla presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica e difesa nazionale. Le comunicazioni e le notifiche comprese nella segnalazione sono, altresì, trasmesse alle amministrazioni interessate.

5. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o di pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 17, decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui all'art. 27, comma 4. In caso di presentazione della segnalazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, il termine decorre dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

#### Art. 29.

##### *Silenzio-assenso*

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli Assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 4 e 6.

3. L'istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la presentazione di istanze incomplete impedisce l'accoglimento della domanda. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6.


5. L'amministrazione competente può indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

6. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 30.

##### *Silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.*

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni od i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è sospeso, per non oltre trenta giorni, qualora l'amministrazione od il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rap-



presenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto od il nulla osta è reso nei trenta giorni successivi alla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori sospensioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto od il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi ed amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

#### Art. 31.

##### *Disposizioni sanzionatorie*

1. Trovano applicazione nella regione le disposizioni di cui all'art. 19, comma 6, ed all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### TITOLO V

##### ACCESSO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

#### Art. 32.

##### *Accesso ai documenti amministrativi*

1. Trovano applicazione nella regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e le relative disposizioni applicative.

#### Art. 33.

##### *Diritto di accesso dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana ai documenti amministrativi*

1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi degli enti di cui all'art. 1, secondo le disposizioni di cui all'art. 32.

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'art. 7 dello Statuto della regione, sono considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

#### Art. 34.

##### *Pubblicità degli atti*

1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, trovano applicazione nella regione gli obblighi di pubblicazione stabiliti e disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli enti di cui all'art. 1, comma 1, è fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione, in un'apposita sezione del portale *web* dedicata alla trasparenza, dell'elenco aggiornato di tutte le aziende erogatrici di beni e servizi presso l'ente medesimo. Detto elenco deve riportare il numero, i nominativi, le mansioni e la tipologia contrattuale del personale assunto di ciascuna azienda, anche partecipata.

#### TITOLO VI


##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 35.

##### *Abrogazioni e modifiche di norme*

1. La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è abrogata.

2. Sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge regionale n. 10/1991 approvati, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 12, con decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2012, n. 15, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 16, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 17, con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2012, n. 19, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 20, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 21, con decreto del Presidente della Regione 29 febbraio 2012, n. 22, con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2012, n. 28, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 29, con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 2012, n. 30, con decreto del Presidente della Regione 11 aprile 2012, n. 31, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 34, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 35, con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n. 36, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 37, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 38, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 39, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 40, con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 41, con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2012, n. 42, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 9, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10, con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 11, con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2016, n. 18 e con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 19.



3. All'art. 8, comma 1, lettera *d*) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole «e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con poteri sostitutivi in caso di inerzia,» sono soppresse.

Art. 36.

*Disposizioni transitorie e di rinvio*

1. La presente legge non si applica ai procedimenti già iniziati alla data di entrata in vigore della medesima.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 37.

*Testo coordinato in materia  
di azione amministrativa regionale*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all'azione amministrativa regionale.

Art. 38.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 21 maggio 2019

MUSUMECI

*L'Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*  
GRASSO

*L'Assessore regionale  
per l'economia*  
ARMAO


(*Omissis*).

**19R00254**


MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-035) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 8 3 1 \*

€ 2,00

